

 **Banca Popolare di Fondi**

Fondata nel 1891

**Piano Interno di sostituzione degli indici
di riferimento della Banca Popolare di
Fondi – capogruppo del gruppo bancario
Banca Popolare di Fondi
Regolamento (UE) 2016/1011 (BMR –
Benchmark Regulation)**

Stato	APPROVATO
Funzione redattrice	C.R.O.
Consulenza esterna	
Approvato da	Cda
Data di approvazione	09/12/2024
File Sorgente	

Classificazione	PUBBLICO
Destinatari	Struttura Interna- Clientela intestataria di contratti di credito indicizzati
Modalità di divulgazione	Pubblicazione Intranet e sito Internet
Funzione responsabile dell'archiviazione	Sviluppo Organizzativo

Elenco delle revisioni

Data	Revisione	Modifiche	Autori

INDICE

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. FASI DEL PROCESSO DI SOSTITUZIONE.....	5
3. REVISIONE E MODIFICHE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE.....	7
4. TABELLA TASSI DI SOSTITUZIONE	7

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. “Regolamento Benchmark” o “BMR”) che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l’accuratezza e l’integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. *benchmark*) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Con particolare riferimento ai contratti finanziari con la clientela, si evidenzia che l’art. 28 del BMR prevede l’obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere solidi piani aggiornati che descrivano le azioni da intraprendere nel caso cessazione o variazione sostanziale di un indice di riferimento e di rifletterli nella relazione contrattuale con i clienti.

Si specifica che l’art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell’ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD – Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD – Dir. 2014/17/UE), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. In tali fattispecie rientrano anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Al riguardo, in data 10 gennaio 2024, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 207 del 07/12/2023, è stato introdotto il nuovo art. 118-bis nel D. Lgs n. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario” o “TUB”).

Il comma 1 del nuovo art. 118-bis disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e stabilisce le modalità per la loro pubblicazione e comunicazione alla clientela nonché per l’aggiornamento degli stessi. Nello specifico, le banche devono pubblicare il piano, anche per estratto, sul proprio sito internet e comunicare gli aggiornamenti alla clientela alla prima occasione utile e comunque almeno una volta l’anno. In aggiunta, il comma 2 del art. 118-bis, richiede agli intermediari di prevedere, nei contratti finanziari dei prodotti indicizzati, opportune clausole relative ai tassi di interesse (c.d. “clausole di fallback”) che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai suddetti piani, l’indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell’indice di riferimento applicato al contratto.

In ottemperanza alle disposizioni normative di cui sopra, la Banca Popolare di Fondi, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Fondi ha adottato il seguente Piano di Sostituzione degli Indici che:

- identifica le azioni che verranno intraprese in caso di cessazione o sostanziale variazione degli indici di riferimento previsti contrattualmente per la determinazione del tasso di interesse;
- individua gli indici sostitutivi che saranno applicati al fine di garantire tutela e trasparenza al cliente ed assicurare la continuità operativa.

Ferme restando le disposizioni specifiche sopra indicate, il piano interno è applicabile anche ai clienti non consumatori. Il piano non è applicato per i contratti in cui sia prevista l’indicazione specifica di un indice di riferimento alternativo.

Il presente Piano Interno è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet della Banca.

2. FASI DEL PROCESSO DI SOSTITUZIONE

Il processo di sostituzione degli indici è strutturato nelle fasi seguenti:

1. rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento;
2. individuazione dell'indice sostitutivo;
3. deliberazione dell'indice sostitutivo;
4. comunicazione alla Clientela dell'indice sostitutivo;
5. applicazione dell'indice sostitutivo.

FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
<p>1. Rilevazione della cessazione o della variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento</p>	<p>La Banca individua nel continuo gli eventi che determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la “Cessazione dell’indice di riferimento”, ovvero il venir meno permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’Amministratore dell’indice; • la “Variazione sostanziale dell’indice di riferimento”, da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell’indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro. <p>La Banca svolge un costante monitoraggio sulla normativa, nazionale ed europea, sul mercato e sull’attività delle controparti di settore per attivarsi prontamente e adeguarsi in caso di aggiornamenti relativi alle due fattispecie sopra descritte.</p>	<p>L’attività è svolta dal Chief Risk Officer, che evidenzia i risultati delle rilevazioni nell’ambito della reportistica prevista.</p>
<p>2. Individuazione dell’indice di riferimento sostitutivo</p>	<p>La Banca, nella scelta dell’indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni del Regolamento Benchmark.</p> <p>In particolare, ai sensi dell’art. 29: <i>“Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell’Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se tali indici sono forniti da un amministratore ubicato nell’Unione e incluso nel registro di cui all’art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all’art. 36”</i>.</p> <p>La scelta dell’indice di riferimento terrà inoltre conto delle indicazioni fornite dai working group</p>	<p>L’attività è responsabilità dell’Amministratore Delegato, che elabora la proposta in base alle indicazioni della Direzione Business, sentita la Direzione Operations-Uff Pianificazione e controllo di gestione. L’Amministratore Delegato, inoltre, acquisisce le analisi del Chief Risk Officer-Ufficio Operativo Risk Management.</p>

	<p>predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti.</p> <p>In particolare, qualora il tasso di riferimento utilizzato cessi di essere rilevato, lo stesso viene sostituito, in conformità alle leggi o ai regolamenti al momento vigenti, dal parametro che il mercato sul quale il precedente era rilevato adotterà in sostituzione di esso.</p>	
3.Deliberazione dell'indice sostitutivo	<p>Delibera di approvazione dell'indice sostitutivo e piano di azione</p>	<p>La deliberazione di variazione dell'indice è assunta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato. L'Amministratore delegato, nell'esercizio della funzione di gestione elabora il piano esecutivo della sostituzione, per il tramite delle competenti funzioni aziendali.</p>
4.Comunicazione alla Clientela dell'indice sostitutivo	<p>La Banca invia entro 30 giorni al cliente una comunicazione concernente l'indice sostitutivo, secondo le modalità con lo stesso Concordate, anche mediante l'utilizzo di forme di comunicazione a distanza. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. Inoltre la Banca pubblica un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione dell'indice che verrà dismesso o modificato sostanzialmente, fornendo indicazione dell'indice di riferimento alternativo.</p> <p>In caso di contratto di mutuo, unitamente alla predetta comunicazione, si inoltra un piano di ammortamento aggiornato sulla base del nuovo indice, ipotizzandolo costante nel tempo.</p>	<p>L'attività è svolta in base alle disposizioni regolamentari interne in materia di gestione delle comunicazioni di trasparenza alla clientela.</p>
5.Applicazione dell'indice sostitutivo	<p>La Banca rileva l'indice sostitutivo dalla data di cessazione/variazione sostanziale dell'indice di riferimento e lo applica con le modalità e le</p>	<p>L'attività è svolta in base alle disposizioni regolamentari interne in materia di Product</p>

	tempistiche previste dal Documento di Sintesi del Contratto. La Banca provvede altresì all'aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai contratti oggetto della variazione.	Governance e di gestione della trasparenza relativa ai prodotti bancari.
--	--	--

3. REVISIONE E MODIFICHE DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

Il Piano di Sostituzione è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno-in base alle competenze e responsabilità indicate al paragrafo precedente-, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento, in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti tramite un'informativa, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

4. TABELLA TASSI DI SOSTITUZIONE

Per quanto riguarda il principale indice di riferimento utilizzato dalla Banca nei contratti con la clientela si segnala quanto segue.

Attuale indice di riferimento	descrizione	Indice di riferimento sostitutivo
<p>Euribor</p> 	<p>l'Euro Interbank Offered Rate (Euribor) rappresenta il tasso d'interesse ricavato dalla media dei tassi d'interesse ai quali le principali banche operanti nel mercato monetario dell'euro (le cosiddette "banche di riferimento") offrono depositi interbancari a termine ad altre banche di riferimento. La sua nascita combacia con quella dell'euro (4 gennaio 1999), momento in cui è stato designato a sostituire i vari tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi. Esiste un tasso Euribor per ogni scadenza dei depositi interbancari negoziati sul mercato: Euribor a 1 settimana, a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi e a 12 mesi.</p> <p>L'euribor è amministrato dall'European Money market Institute (EMMI). Dal 2019, l'EMMI ha attuato una riforma</p>	<p>L'Euro Short Term Rate (€STR o ESTER) è considerato il Risk Free Rate per l'Eurozona e riflette il costo in euro della raccolta all'ingrosso non garantita overnight delle banche dell'area dell'euro. La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato per la prima volta il tasso €STR il 2 ottobre 2019. Inoltre, il tasso €STR è stato designato come sostituto dell'EONIA (Euro Overnight Index Average), cessato il 3 gennaio 2022, nonché raccomandato dal Working Group on euro risk-free rates presso BCE come indice sostitutivo dell'EURIBOR ai fini delle clausole di fallback.</p>

	<p>dell'Euribor, al fine di adeguarlo alle previsioni del BMR, definendo una nuova metodologia di calcolo definita "ibrida", secondo la quale l'Euribor è calcolato sulla base di: operazioni effettivamente eseguite, se disponibili e sufficienti; interpolazione dei dati sulle scadenze ravvicinate o sulle rilevazioni dei giorni precedenti, se disponibili e sufficienti; combinazione dei dati osservati su altri mercati e filtrati attraverso determinati modelli creati per questo scopo.</p>	
--	--	--